

Statuto dell'Associazione

Disposizioni Fondamentali

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, con scrittura privata registrata, con sede in Agrigento, Salita Damareta, 7, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Notte con le Stelle" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Denominazione, Statuto e Regolamento

1. La "Associazione Notte con le Stelle", più avanti chiamata per brevità Associazione, è retta dal presente statuto e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia col presente statuto, gli altri aspetti che si riferiscono all'attività dell'Associazione.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità e Attività

1. L'Associazione è un ente culturale senza scopo di lucro che si propone di svolgere attività di utilità sociale sul territorio, proponendosi come polo di riferimento per la conoscenza e la diffusione della cultura scientifica, della tecnologia e dell'innovazione, nei confronti degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità delle persone.
2. L'Associazione è apolitica, apartitica, libera e aconfessionale.
3. L'Associazione persegue i suoi obiettivi attraverso la:
 - programmazione e organizzazione di iniziative pubbliche anche attraverso la partecipazione collettiva e con l'intervento di esperti nazionali e internazionali
 - divulgazione della cultura e conoscenza scientifica per mezzo di pubblicazioni, dibattiti, mostre, eventi, festival, conferenze e altre iniziative culturali
 - didattica negli istituti scolastici di ogni grado attraverso incontri, conferenze e seminari
 - attività di valorizzazione della comunicazione e fruizione di informazione tra operatori, istituti di ricerca, enti scientifici e il pubblico, soprattutto tra i giovani e studenti
 - promozione di una rete di collaborazioni tra associazioni, scuole, università, istituzioni, enti culturali e di ricerca, per favorire l'accesso al mondo scientifico.
4. L'Associazione favorisce collaborazioni tra enti, istituzioni e associazioni per la tutela e

valorizzazione di beni culturali e strutture per la divulgazione della scienza e della tecnologia.

5. L'Associazione incoraggia i giovani a iscriversi alle facoltà scientifiche attraverso l'erogazione di assegno di studio.
6. L'Associazione valorizza ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale e scientifica.
7. L'Associazione intende favorire la crescita del turismo culturale e scientifico del territorio dove opera, promuovendo specifici progetti con gli operatori turistici ed economici del territorio.
8. L'Associazione intende dare inizio a un percorso programmatico, per creare, nella Valle dei Templi, il *Festival delle Scienze e della Cultura Scientifica* da inserire in un circuito nazionale e internazionale di eventi e manifestazioni affini.
9. L'Associazione organizza l'evento annuale "Notte con le Stelle".
10. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente, ma non esclusivamente, nel territorio della Regione Sicilia, anche tramite l'attivazione di collaborazioni con altri enti pubblici e privati, regionali e nazionali aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.
11. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci opportunità e facilitazioni.
12. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I Soci

Art. 4 - Generalità e Ammissione

3. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche indipendentemente dalla nazionalità o la cultura di appartenenza, delle loro convinzioni e condizioni sociali, politiche, economiche o religiose, che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano a realizzarle.
4. Tra i Soci possono figurare anche Enti, Istituti, Associazioni e in generale persone giuridiche, la rappresentazione della quale all'interno della vita associativa è costituita dal legale rappresentante o da un suo delegato e dispone di un voto come qualunque altro Socio.
5. I Soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.
 - Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Essi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo avente durata prevista dallo Statuto
 - Soci Ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione tramite il pagamento della quota sociale annuale prevista
 - Soci Onorari sono coloro che si sono distinti nel promuovere, diffondere e sostenere l'attività dell'Associazione. I Soci Onorari sono proposti e nominati dal Consiglio Direttivo. In virtù di tali apporti, tale categoria è esonerata dal versamento

della quota associativa annuale

- Soci Sostenitori sono coloro che desiderano e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione in modo maggiore rispetto ai Soci Ordinari
6. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato.
 7. L'ammissione come Socio Ordinario all'Associazione avviene attraverso richiesta nelle norme previste dal regolamento. L'iscrizione ha validità per un periodo di dodici mesi indipendentemente dal momento in cui venga effettuata e si rinnova tacitamente, di anno in anno, con il semplice pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento interrompe l'appartenenza ed è sinonimo di dimissioni.
 8. L'Associazione tramite il suo Consiglio Direttivo ha diritto di non accogliere richieste d'iscrizione di persone che non abbiano il godimento dei diritti civili o che non garantiscano con il loro comportamento l'adeguato riconoscimento dei principi dell'Associazione.
 9. L'ammontare della quota sociale è stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale del primo anno di attività è stabilita nella prima delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti.
2. I Soci partecipano all'attività di promozione sociale dell'Associazione in forma libera e totalmente gratuita, senza finalità di lucro personale anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
3. Ai Soci pertanto non è riconosciuto alcun emolumento fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nello svolgimento dell'attività prestata, secondo le modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.
4. I Soci sono chiamati a concorrere al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza dell'attività associativa.
5. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Partecipano alle decisioni degli organi sociali nelle forme statutariamente previste.
6. I Soci devono versare nei termini previsti la quota associativa e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
7. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6 - Cessazione ed Esclusione

1. La qualità di Socio dell'Associazione può venire meno in seguito di:
 - mancato rinnovo dell'adesione
 - morosità nel versamento della quota di adesione
 - dimissioni
2. In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dallo statuto o dagli eventuali regolamenti ovvero quando il Socio assuma un comportamento tale da arrecare

pregiudizio morale o materiale all'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio a beneficio dell'Associazione. In tal caso, il Consiglio Direttivo notifica la contestazione per iscritto, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno 30gg prima della delibera di esclusione. E' ammessa la possibilità di appello entro 20 gg. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

3. Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Risorse economiche

Art. 7 - I Beni dell'Associazione

1. I beni dell'Associazione sono mobili e immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 8 - Contributi ed Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci
- Erogazioni liberali, contributi straordinari, lasciti testamentari, donazioni, eredità e legati da ogni altra entrata personale degli associati e di terzi, destinati all'esercizio delle attività statutarie. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- Contributi da associazioni, fondazioni, istituti privati, istituti finanziari destinati all'esercizio delle attività statutarie
- Entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
- Dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi purché queste siano conformi e direttamente o indirettamente strumentali all'autofinanziamento e al raggiungimento degli scopi non di lucro e di promozione sociale dell'Associazione
- Altre entrate compatibili con la legislazione vigente derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e raccolte pubbliche di fondi e sottoscrizioni anche a premi, finalizzate al funzionamento dell'Associazione.

Art. 9 - Rendiconto Economico e Finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio di previsione e la relativa relazione per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno con le maggioranze previste dal presente statuto.
3. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Entrambi i bilanci di previsione e consuntivo sono consultabili almeno 20 gg. prima dell'assemblea da ogni associato.

Art. 10 - Destinazione degli Utili, delle Riserve, dei Fondi di Gestione e del Capitale

1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione e all'atto del suo scioglimento.

Organi dell'Associazione

Art. 11 - Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Consiglio Scientifico
 - Il Presidente
 - Il Collegio Sindacale
2. Tutte le cariche previste tra gli organi sociali sono ricoperte dagli interessati, soci e non soci, senza finalità di lucro personale, in forma libera e gratuita. Le cariche sociali non danno pertanto diritto ad alcun compenso ad eccezione delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nello svolgimento dell'attività prestata, secondo le modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente in caso di sua assenza o da altro socio delegato dal Presidente.

3. L'Assemblea, oltre a formulare proposte programmatiche, delibera in merito:
 - Alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente
 - Alla nomina del Consiglio Scientifico
 - All'approvazione degli indirizzi programmatici del Consiglio Direttivo
 - Alle relazioni del Consiglio Scientifico e del Collegio Sindacale
 - All'approvazione del bilancio annuale
 - All'approvazione del regolamento interno
 - Alle modifiche dello Statuto
 - Allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
 - A ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. E' inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
7. Il Presidente convoca l'Assemblea contenente l'ordine del giorno, consultabile almeno quindici giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'Assemblea.
8. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti o in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
9. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno.
10. L'Assemblea straordinaria delibera secondo gli Art. 18 e Art. 19.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
12. Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che ne facessero richiesta e di trarne copia.
13. Le attività inerenti allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea avviene secondo le modalità prescritte dal regolamento interno.
14. Laddove possibile, i Soci possono partecipare all'assemblea per via telematica utilizzando le tecnologie più adeguate come audio, videoconferenza or streaming.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 Soci eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Dura in carica per un periodo di 3 anni.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, con un minimo di 5 presenze incluso il Presidente. Esso delibera in merito alla:
 - formulazione degli indirizzi programmatici dell'Associazione
 - nominano uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nelle sue funzioni ogni qualvolta questi ne richieda il suo intervento
 - nomina il Tesoriere che è responsabile della gestione finanziaria e della tenuta dei libri contabili. Egli cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio
 - nomina il Segretario che è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci
 - elaborazione dei regolamenti interni
 - gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e secondo l'indirizzo previsto dallo Statuto;
 - redazione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'assemblea
4. Il Consiglio Direttivo è convocato per vie brevi tutte le volte che il Presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario, almeno 4 giorni prima della data di convocazione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in una sede fisica oppure in audio o video conferenza utilizzando le tecnologie telematiche più adeguate.
6. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti secondo regolamento interno. Qualora la composizione del Consiglio Direttivo non possa raggiungere il numero minimo dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato entro 60 giorni.
7. Il primo Consiglio Direttivo è scelto tra i Soci Fondatori che eleggono anche il Presidente e il primo Consiglio Scientifico.

Art. 14 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico, composto da 4 a 9 membri, è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente del Consiglio Scientifico è nominato dall'Assemblea dei soci tra i consiglieri eletti, con indicazione separata.
2. I membri del Consiglio Scientifico possono essere anche esterni all'Associazione su proposta dell'Assemblea o Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Scientifico provvede alla nomina di uno o più Vicepresidenti allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Scientifico:
 - indirizza le attività, divulgative, didattiche e scientifiche dell'Associazione ed elabora programmi di attività di medio-lungo periodo, sottoponendoli all'attenzione del

Consiglio Direttivo.

- esprime giudizi di merito sul compimento delle attività dell'Associazione e a tale scopo predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
4. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario. Alle riunioni partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato. Il Consiglio Scientifico deve essere convocato per vie brevi almeno quattro giorni prima della data fissata.
 5. Le riunioni del Consiglio Scientifico possono svolgersi in una sede fisica oppure in audio o videoconferenza utilizzando le tecnologie telematiche più adeguate.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, con indicazione separata.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. In caso d'impedimento, egli può delegare il Vicepresidente a rappresentarlo nelle sue funzioni. Egli inoltre:
 - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori
 - sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia
4. Al Presidente spetta lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, egli può svolgere atti di straordinaria amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo stesso, può conferire deleghe per il compimento di atti o categorie di atti inerenti all'attività dell'Associazione.
6. In caso di dimissioni del Presidente, decade anche il Consiglio Direttivo. Le funzioni vengono prese temporaneamente dal Vice presidente temporaneamente che convoca l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente entro sessanta giorni.
7. Il Presidente, come il Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di 3 anni.

Art. 16 - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. I membri del Collegio possono esser scelti anche fra non soci, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. Esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'Associazione e presentano all'assemblea la propria relazione di controllo. Per gli altri compiti del Collegio si rinvia a quanto stabilito dalla legge.

Art. 17 - Dipendenti e Compensi

1. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera dagli associati.
2. L'Associazione può in casi di particolare necessità e per la sua attività, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo tra i propri associati.

Disposizioni Generali e Finali

Art. 18 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei 3/4 dei Soci intervenuti.

Art. 19 - Scioglimento

1. L'Associazione può essere sciolta su proposta del Consiglio Direttivo con deliberazione presa dalla maggioranza dei 3/4 dei Soci intervenuti e seguendo le indicazioni previste dalla Legge. In tal caso, l'Assemblea dei soci deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
2. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e scelta preferibilmente tra quelle che operano nel campo della divulgazione e della conoscenza scientifica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Disposizione Finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile applicabili e alle disposizioni di Legge vigenti.